



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

ORIGINALE

Codice ente	11280.
DELIBERAZIONE N. 6	
Soggetta invio capigruppo	<input checked="" type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI DI BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL.

L'anno 2025 addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presenza
ZUCCONI ANNA	Sindaco	SI
ALESSI GIANCARLO	Consigliere	SI
RICCARDI MANUELE CARLO	Consigliere	SI
FULGOSI MASSIMO	Consigliere	SI
MARANGON ELENA	Consigliere	SI
BONGIORNI LUCA	Consigliere	SI
LACCHINI DANIELE	Consigliere	SI
FERRARI REBECCA	Consigliere	SI
DENIRI ROBERTO	Consigliere	SI
ZAVATARELLI FABIO	Consigliere	SI
BOSINI MARIOLINA	Consigliere	SI

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Sabrina Siliberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Anna Zucconi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno spiegando che con le modifiche di approvare si è cercato di sopperire alla raccolta di rifiuti RAEE, spesso abbandonati. La Società Broni Stradella Pubblica ha proposto di sostituire il servizio di raccolta svolto presso il depuratore comunale in Loc. Begoglio con una raccolta domiciliare due volte all'anno, questo comporterà anche un risparmio con una diminuzione dei costi e un migliore servizio reso alla collettività.

PREMESSO che:

- il ciclo dei rifiuti costituisce un servizio pubblico locale, in quanto esplicitamente previsto come tale dalla Parte IV – Titolo I – Capo III D.Lgs. 152/2006, nonché dall'art. 1, co. 2, lettera a) L.R. 26/2003;
- l'art. 3-bis, co. 1-bis, D.L. n. 138/2011, nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, co. 609, lett. a), L. n. 290/2014, ha stabilito che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90 della legge 7 aprile 2014, n. 56”*;
- più precisamente la norma in questione imponeva alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di “organizzare” lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, oltre che “istituendo o designando” gli enti di governo degli stessi, entro il 30 giugno 2012;
- l'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, sempre al co. 1, faceva poi salva l'organizzazione dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee, delle discipline di settore vigenti o, infine delle disposizioni regionali, che avessero già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate dalla menzionata disposizione normativa;
- in Lombardia, ad oggi nel settore qui di interesse, non è stata data attuazione al modello organizzativo “su area vasta” delineato dall'art. 3-bis, D.L. n.138/2011, non essendo ancora stati istituiti gli ambiti territoriali ottimali per il servizio di igiene ambientale;
- la conseguenza di quanto rilevato è che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all'assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall'ordinamento comunitario (Cfr. C. Conti, Lombardia, sez. contr., 17 febbraio 2014, n. 20);

CONSIDERATO CHE il quadro normativo in materia cui occorre fare riferimento è dato dal combinato disposto dell'art. 34 del DL 179/2012, come successivamente integrato dall'art. 13 del DL 150/2013, e dell'art. 3 bis del DL 138/2011, secondo cui:

- i servizi pubblici locali di rilevanza economica, coerentemente e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, possono essere gestiti indifferentemente a mezzo di operatore privato selezionato con gara, ovvero del c.d. partenariato pubblico privato con socio selezionato con procedura ad evidenza pubblica, ovvero secondo modello in house con affidamento diretto ad un soggetto solo formalmente diverso dall'Ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo. Ciò, per quanto qui rileva, con definiva codificazione che l'affidamento diretto, o in house, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce invece una delle normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento in house, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale;
- gli affidamenti in essere conformi alla disciplina di genesi comunitaria possono essere mantenuti;
- l'individuazione delle soluzioni gestionali a regime è rimessa unicamente agli Enti di Governo degli Ambiti e conseguentemente sottratta al singolo Ente Locale al fine di non pregiudicare e/o ritardare il prescritto avvio della gestione del servizio per macro aree, finalità questa che è già stata ritenuta idonea dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 134/2013, a giustificare la legittima costituzione di previsione analoga contenuta nella disciplina in materia di servizio di distribuzione gas;

CONSIDERATO CHE la riorganizzazione di Broni Stradella Spa è avvenuta nell'ottica di confermare l'attuale Gestore con il passaggio, senza soluzione di continuità, tra modelli gestionali equiordinati e parimenti legittimi (partenariato pubblico e in house providing), e nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella SpA, sostanziandosi esso, come detto, nella scelta condivisa operata dagli Enti Soci (tra i quali Comune di Santa Maria della Versa) di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita Società, e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 44 del 28.11.2016 con la quale si procedeva alla conferma dell'affidamento della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei servizi complementari a

Broni-Stradella SpA fino alla data del 31/12/2032 e comunque fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Ottimali previsti dall'art. 3 bis del DL 138/2011 secondo le prescrizioni che verranno impartite in sede regionale e/o provinciale se antecedente al 31/12/2032;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 163 del 31.12.2016 con la quale il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi complementari è stato affidato alla Società Broni-Stradella SpA con sede in Stradella (PV), via Cavour 28 con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e fino al 31/12/2032 e comunque fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Ottimali previsti dall'art. 3 bis del DL 138/2011 secondo le prescrizioni che verranno impartite in sede regionale e/o provinciale se antecedente al 31/12/2032;

RICHIAMATO il contratto di servizio rep. 105/2017 per la gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi di tutela ambientale sottoscritto mediante scrittura privata in data 24.01.2017 tra il Comune e la Società suddetta;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 36 del 28.07.2017 con la quale il Comune di Santa Maria della Versa approva il Progetto di Fusione per incorporazione di ACAOP S.p.A. e Broni Stradella S.p.A. in Broni Stradella Pubblica S.r.l.;

DATO ATTO, dunque, che la Società Broni Stradella Pubblica S.r.l. subentra in ogni obbligazione e diritto alla Società Broni Stradella S.p.A.;

RICHIAMATE le disposizioni di cui alle Direttive Comunitarie 2014/23/UE e 2014/24/UE che in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali a società in house codificano le seguenti condizioni legittimanti:

- che vi sia da parte dell'amministrazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ovvero essa eserciti un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- che oltre l'80% delle attività della società in house sono destinate allo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice;
- che nella società in house non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- tutto ciò è applicabile anche in caso di controllo congiunto;

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 4 D.Lgs. 175/2016 che prevede che le partecipazioni pubbliche sono ammesse solo in società strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare quelle indicate al comma 2, tra cui la produzione di un servizio di interesse economico generale;
- l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 che prevede che:
- le società in house ricevono affidamenti diretti dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norma di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- gli statuti delle loro società devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici;
- la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

DATO ATTO altresì che l'Autorità di regolazione del settore igiene ambientale (ARERA), ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 201/2022 ha approvato, con deliberazione n. 385/2023/R/RIF, lo "*Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani*";

RILEVATO che la suddetta delibera prevede l'adeguamento obbligatorio dei contratti di servizio in essere che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 36 del 11.11.2024 con la quale è stata approvata la proposta di revisione del contratto di affidamento in house del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto RSU, presentata dalla ditta Broni Stradella Pubblica srl, acquisita al prot. gen. Comunale n. 4565 in data 16/10/2024, comprensiva della seguente documentazione:

- Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA);
- Carta qualità del servizio;
- Inventario beni strumentali dell'Ente;
- Statuto Broni Stradella Pubblica Srl;
- Disciplinare tecnico con allegati;
- Schema di contratto di servizio, secondo gli standard ARERA;

DATO ATTO altresì che:

- l'affidamento in house permette all'Amministrazione affidataria del servizio, di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo;
- gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:
 - l'immediato accesso ai dati aziendali, al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio;
 - il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla preparazione alla rendicontazione;
 - la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti;
 - la possibilità di determinare l'attività programmatica e propositiva della Società, indipendentemente dalle quote di partecipazione.

DATO ATTO che nell'ambito di un'ottimizzazione del servizio di raccolta degli ingombranti e RAEE, l'Amministrazione comunale ha chiesto una revisione del servizio di ritiro, cercando di incrementare il servizio porta a porta per agevolare i cittadini e incrementarne la raccolta secondo modalità idonee;

VISTA la proposta presentata da Broni Stradella Pubblica s.r.l. al prot. n. 240 del 18.01.2025, che prevede di abolire il servizio concernente il centro di raccolta comunale in loc. Begoglio e aumentare di contro la frequenza di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e RAEE (2 volte/anno attuali), con 2 proposte di frequenze: mensile, bimestrale;

VALUTATA la proposta ed evidenziato che:

- con il servizio domiciliare mensile si garantirebbe una raccolta puntuale anche dei RAEE, oltre che degli ingombranti, che oggi non è possibile presso l'area in loc. Begoglio;
- i cittadini non avrebbero l'onere del trasporto del materiale da smaltire presso un punto prestabilito ma dovrebbero semplicemente esporlo, nei giorni indicati, fuori dalla propria abitazione;
- I costi del servizio raccolta si ridurrebbero;
- Ci sarebbe maggior controllo circa quanto smaltito;

RITENUTO quindi condivisibile modificare il servizio di raccolta ingombranti come sopra specificato, e quindi modificare l'allegato 3 "variazioni *programmate*", allegato al contratto di servizio approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 11.11.2024, da sottoscrivere con la Società;

ATTESA, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000, la competenza del Consiglio Comunale in quanto trattasi di organizzazione di pubblici servizi;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022;

VISTI

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
- D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- art. 34 del DL 179/2012 e ss.mm.;
- art. 3 bis del DL 138/2011 e ss.mm.;
- Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di accettare la proposta di revisione del servizio raccolta rifiuti ingombranti e RAEE, inviata da Broni Stradella Pubblica s.r.l. al prot. n. 240 del 18.01.2025, che prevede di abolire il servizio concernente il centro di raccolta comunale in loc. Begoglio e aumentare di contro la frequenza di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e RAEE (2 volte/anno attuali), con frequenze mensile.
3. di dare mandato di modificare in tal senso, l'allegato 3 "variazioni *programmate*" allo schema di contratto di servizio ad oggetto "*AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE*", adeguato ai sensi della delibera ARERA n. 385/2023 e approvato con propria precedente delibera n. 36 del 11.11.2024.
4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico alla sottoscrizione del Contratto di servizio tra il Comune di Santa Maria della Versa e la società Broni Stradella Pubblica s.r.l. nel rispetto dei principi in materia dell'in house providing, autorizzandolo ad apportare allo stesso le modifiche sopra indicate.
5. di demandare ai competenti uffici comunali l'adozione degli atti consequenziali di competenza per l'assolvimento di tutti gli adempimenti finalizzati alla formalizzazione del nuovo contratto di servizio, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza da assolvere sul sito dell'ente e tramite l'invio della presente deliberazione all'ANAC, ai sensi di quanto previsto dal c. 2 dell'art. 31 del D. Lgs. 201/2022;
6. di trasmettere il presente atto alla Società Broni Stradella Pubblica s.r.l..

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs - 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Avv. Anna Zucconi

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Santa Maria della Versa,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Sabrina Siliberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno _____ **decorsi dieci giorni** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
(art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Santa Maria della Versa,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Sabrina Siliberto
